



BANDO DI CONCORSO

SUSSIDI SCOLASTICI

Gestione Fondo Ipost

in favore degli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex-Ipost, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952 deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo.

2018/2019

Indice

- Art. 1 I soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Importo del sussidio
- Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 6 Attestazione ISEE
- Art. 7 Graduatorie
- Art. 8 Accertamenti e sanzioni
- Art. 9 Istanze di riesame e ricorsi
- Art. 10 Responsabile del procedimento
- Art. 11 Note informative

Art. 1 - I soggetti del concorso

1. I soggetti del concorso sono: il titolare del diritto, il richiedente, il beneficiario, come di seguito indicati:
 - a) il **titolare** del diritto è il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A e il dipendente ex-IPOST, sottoposto alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952, deceduto in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo, che "genera" il diritto alla prestazione;
 - b) il **richiedente** è il genitore superstite o il tutore, nel caso di beneficiario minore, e lo stesso studente maggiorenne per sé stesso;
 - c) il **beneficiario** è l'orfano, minore o maggiore di età, del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per l'anno scolastico e accademico 2018/2019, in favore degli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex-IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952, deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo, un concorso per il conferimento dei seguenti sussidi scolastici:

n. 5	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza di asili nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria (elementari)
n. 10	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di primo grado (media)
n. 40	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado (media superiore)
n. 45	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Sono requisiti di ammissione al concorso:
 - a) età inferiore ai 27 anni alla data di scadenza del Bando;
 - b) essere stati iscritti, nell'anno scolastico o accademico 2018/2019, a istituti statali o legalmente riconosciuti o paritari, quali: asili nido, scuole materne, scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo o di secondo grado (medie inferiori e superiori), Università. Il sussidio per l'iscrizione e la frequenza presso le Università è

- riferito esclusivamente a corsi universitari di laurea, con esclusione dei corsi post-lauream;
- c) non essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno, in caso di richiesta di sussidio per la frequenza della scuola primaria, e di oltre due anni, in caso di richiesta di sussidio per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
 - d) nel caso di richiesta di sussidio per la frequenza di anni successivi al primo di corsi universitari di laurea, aver superato almeno la metà (con arrotondamento per difetto) degli esami o dei relativi crediti formativi previsti dal piano completo degli studi della facoltà frequentata o da quello individuale, se approvato dal Consiglio di facoltà, escludendo dal conteggio degli anni quello ancora in corso e includendo, tra gli esami superati, quelli sostenuti fino alla data di presentazione della domanda;
 - e) in caso di studenti universitari, non essere fuori corso;
 - f) non essere ospitati gratuitamente presso convitti o studentati universitari;
 - g) non avere fruito, per il medesimo anno scolastico o accademico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero, di importo pari o superiore a quello cui avrebbe avuto diritto, come specificamente indicato all'art. 4.
2. In caso di cambio di facoltà nel corso del primo anno, il sussidio verrà, comunque, riconosciuto una sola volta. Nel caso di cambio di facoltà in anni successivi al primo, il sussidio verrà corrisposto purché lo studente, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1, sia in possesso del requisito di cui alla lettera d) del comma 1 rispetto al corso di laurea cui era iscritto precedentemente al cambio di facoltà.

Articolo 4 – Importo del sussidio

1. L'importo del sussidio varia in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e in funzione della tipologia di sussidio richiesto, come di seguito indicato:

Sussidio per l'iscrizione e frequenza di asili nido, scuole materne e scuole primarie (elementari)

Valore ISEE	Importo sussidio
fino a 16.000,00 euro	€ 480,00
da 16.000,01 a 32.000,00	€ 350,00
da 32.000,01 a 48.000,00 euro	€ 300,00
superiore a 48.000,00 (o DSU non presente a sistema alla data di inoltro della domanda di partecipazione o ISEE non valida)	€ 250,00

Sussidio per l'iscrizione e la frequenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori)

Valore ISEE	Importo sussidio
fino a 16.000,00 euro	€ 790,00
da 16.000,01 a 32.000,00	€ 600,00
da 32.000,01 a 48.000,00 euro	€ 500,00
superiore a 48.000,00 (o DSU non presente a sistema alla data di inoltro della domanda di partecipazione o ISEE non valida)	€ 400,00

Sussidio per l'iscrizione e la frequenza di scuole secondarie di secondo grado (medie superiori)

Valore ISEE	Importo sussidio
fino a 16.000,00 euro	€ 1.095,00
da 16.000,01 a 32.000,00	€ 900,00
da 32.000,01 a 48.000,00 euro	€ 700,00
superiore a 48.000,00 (o DSU non presente a sistema alla data di inoltro della domanda di partecipazione o ISEE non valida)	€ 550,00

Sussidio per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea

Valore ISEE	Importo sussidio
fino a 16.000,00 euro	€ 1.410,00
da 16.000,01 a 32.000,00	€ 1.150,00
da 32.000,01 a 48.000,00 euro	€ 900,00
superiore a 48.000,00 (o DSU non presente a sistema alla data di inoltro della domanda di partecipazione o ISEE non valida)	€ 700,00

2. In caso di beneficiario orfano di entrambi i genitori, la misura del sussidio è quella massima prevista con riferimento a ciascuna tipologia, indipendentemente dal valore ISEE di riferimento.
3. Ove il beneficiario abbia fruito, per il medesimo anno scolastico o accademico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero, di importo inferiore a quello cui avrebbe diritto, la misura del sussidio verrà ridotta dell'importo corrispondente.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente sul **modello GP04_Ass "Domanda Sussidi Scolastici in favore di Orfani"**, scaricabile dal sito www.inps.it seguendo le seguenti istruzioni:
 - a) digitare nel motore di ricerca le parole "sussidio scolastico";
 - b) aprire la scheda prestazione "Sussidio scolastico a orfani di iscritti ex IPOST";
 - c) cliccare sul pulsante "Accedi al servizio";
 - d) cliccare su "Domanda Sussidi Scolastici in favore di Orfani".In alternativa, digitare direttamente "GP04" nel motore di ricerca e scaricare il modulo GP04.

La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione a mezzo PEC, se digitalizzata, o a mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A.R., se stampata su supporto cartaceo.

2. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) fotocopia non autenticata del documento d'identità del richiedente;
 - b) se studente universitario iscritto ad anni di corso successivi al primo, dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., eventualmente avvalendosi del mod. AP17 disponibile sul sito istituzionale, attestante il piano completo degli studi previsto dalla facoltà frequentata o individuale, se approvato dal Consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno e l'elenco degli esami superati, completo di indicazione dei relativi crediti formativi, con le rispettive date.
3. La domanda, corredata della documentazione prescritta, dovrà essere inviata dal Richiedente individuato ai sensi dell'art. 1, lettera b), **entro e non oltre il giorno 23 dicembre 2019**, alternativamente:
 - a) con raccomandata o assicurata convenzionale A/R all'indirizzo:
*INPS - Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni
Area Prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso
Viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma;*
 - b) con posta elettronica certificata, all'indirizzo:

dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it,

unitamente a copia della prescritta documentazione digitalizzata. L'invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.

4. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore superstite, tutore o studente maggiorenne). Non sarà possibile effettuare accrediti sui libretti postali.
5. Le domande inoltrate oltre il termine predetto, quelle incomplete e/o non corredate della documentazione richiesta, verranno escluse.

Articolo 6 – Attestazione ISEE

1. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario è necessaria per la predisposizione delle graduatorie e per l'individuazione dell'importo del sussidio.
2. Il richiedente la prestazione, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione **dell'ISEE Ordinario 2019 ovvero dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi o ISEE Università 2019**, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente, il quale potrà avvalersi anche degli Enti convenzionati (Comuni e Caf).
4. Nel caso in cui sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2019, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.
5. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una DSU valida alla data di presentazione della domanda o in caso di ISEE non valida, il beneficiario verrà collocato in coda alla relativa graduatoria in ordine decrescente per età anagrafica.
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati.

Articolo 7 - Graduatorie

1. Le graduatorie, una per ciascuna tipologia di beneficio, verranno redatte secondo valori crescenti di indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2 per i candidati iscritti ad anni successivi al primo

della scuola primaria e per i candidati iscritti a qualsiasi anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

2. I candidati che nell'anno scolastico 2017/2018 hanno conseguito la promozione all'anno successivo saranno collocati con precedenza rispetto a quelli che, nello stesso anno scolastico, non hanno conseguito la promozione stessa.
3. In caso di DSU non presente a sistema alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, o di attestazione ISEE non valida, il beneficiario verrà collocato in coda alla rispettiva graduatoria in ordine decrescente di età.
4. Data la particolare tipologia di beneficiari della prestazione in esame, non si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie di cui al comma 1, bensì si comunicherà, tramite SMS, a ciascun richiedente la concessione del beneficio, unitamente all'ammontare del contributo riconosciuto, ovvero la non concessione tramite apposita comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 8 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, e seguenti del dPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali, con conseguente rigetto della domanda di concessione del beneficio o revoca dello stesso, qualora già riconosciuto.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

Articolo 9 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere notificate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito della domanda, ad uno dei seguenti recapiti:
 - a) con raccomandata o assicurata convenzionale A/R all'indirizzo:
*INPS - Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza,
Invalidità civile ed altre prestazioni
Area Prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso
Viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma;*

- b) con posta elettronica certificata, all'indirizzo:
dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it,
unitamente a copia della prescritta documentazione digitalizzata.
L'invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 10 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso, della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni.

Articolo 11 – Note Informative

1. Per comunicazioni urgenti è disponibile l'indirizzo di posta elettronica DCSNAIC.assistenzamutualita@inps.it.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 14 novembre 2019

Il direttore centrale
Rocco Lauria

